COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 8/63/EURATOM, 127/63/CEE DEI CONSIGLI del 3 dicembre 1963 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma e 13, dei protocolli sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 191,

Visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 15,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 218,

Visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e in particolare gli articolo 15 e 21,

Vista la proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Vista la proposta della Commissione della Comunità Economica Europea,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che i privilegi, le immunità ed agevolazioni, che i Protocolli sui privilegi e sulle immunità stabiliscono in favore dei funzionari ed agenti delle Comunità sono concessi unicamente nell'interesse di queste ultime ;

Considerando quindi la necessità di assicurare ai funzionari ed agenti, in funzione dei loro compiti e responsabilità nonchè della loro particolare posizione, il beneficio dei privilegi, delle immunità ed agevolazioni indispensabili al buon funzionamento delle Comunità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Beneficiano delle disposizioni contenute nell'articolo 11 dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità delle Comunità le seguenti categorie :

a) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità, ad eccezione dei funzionari in posizione di disponibilità, ai quali si applicano soltanto la lettera a) e, relativamente alle indennità versate dalle Comunità, la lettera c) dell'articolo 11 ;

b) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, eccettuati gli agenti locali, ai quali si applica soltanto la lettera a) dell'articolo 11, e gli agenti ausiliari ad orario parziale, ai

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 106 del 12 luglio 1963, pag. 1921/63.

quali si applicano soltanto le lettere a), b) e, relativamente alle retribuzioni corrisposte dalle Comunità, la lettera c) dell'articolo 11.

Articolo 2

Beneficiano delle disposizioni dell'articolo 12, secondo comma, dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità delle Comunità le seguenti categorie :

a) le persone soggette allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, comprese quelle che fruiscono della indennità prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, eccettuati gli agenti locali ;

b) i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di riversibilità corrisposte dalle Comunità.

Articolo 3

Beneficiano delle disposizioni dell'articolo 13 dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità delle Comunità le seguenti categorie :

a) i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari delle Comunità ;

b) gli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, eccettuati gli agenti locali.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea relative ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste agli articoli 11, 12 secondo comma, e 13 del Protocollo, a condizioni ed entro limiti analoghi a quelli previsti negli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento :

— le persone impiegate presso la Banca Europea per gli Investimenti ;

— i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di riversibilità corrisposte dalla Banca Europea per gli Investimenti.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

A condizioni ed entro limiti analoghi a quelli previsti negli articoli da 1 a 3 del presente regolamento le persone assunte dalle Comunità, a norma dell'articolo 214, paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, o dell'articolo 246, paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, beneficeranno, fino al 31 dicembre 1963, delle disposizioni degli articoli 11, 12 secondo comma, e 13 dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità delle Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1963.

Per i Consigli

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS